



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Gli Statvti Della Sacra Religione Di S. Gio: Gierosolimitano

Bosio, Giacomo

Roma, 1597

De' Bagliui. Tit. 10.

urn:nbn:de:hbz:466:1-10742



DE BAGLIVI.

TITOLO DECIMO.

Dell'origine de' Bagliui.

CONSVETVDINE.



A C c i o c h e potesse il Maestro più maturamente attendere al reggimento, e governo dell'Ordine nostro, instituirono i Maggiori nostri il Senato, che fosse assistente al Maestro; & à tal Senato ascrissero Huomini graui, e segnalati con titoli di Dignità. Quinci furono instituiti Consiglieri nella Religione: cioè, Il Gran Commendatore, il Maresciale, l'Hospitaliero, l'Ammiraglio, il Gran Conferuatore, il Turcopiliero, il Gran Bagliuo, & il Gran Cancelliero, i quali si chiamano Bagliui Conuentuali; percioche sono Presidenti delle Lingue loro.

Quali Fratelli siano sottoposti all'obediensa del Maresciale

FR. ALFONSO DI PORTOGALLO.

Q Vesto richiede la sacra Compagnia dell'Ordine, che nell'Inferiore obedisca al Superiore. Quindi è stato statuito, che tutti i Fratelli così Cauàlieri, come Seruenti d'arme, obedischino al Maresciale; dalla cui obediensa siano essenti i Bagliui Conuentuali, & i loro Luogotenenti: Il Prio-

Aggiungasi lo stat. 7. di questo Titolo.

Q 2 ri,

ri: Il Castellano d'Emposta: I Bagliui Capitolari, & i Compagni del Maestro.

Che le genti d'arme in Mare siano sottoposte all' Ammiraglio, & se'l Marefciale sarà presente, à lui obediſchino.

ER. GVGLIELMO DI VILLARETO.

3 **E** Stato statuito, che l' Ammiraglio habbia potestà sopra tutte le Galere, e Nauilij armati della Religione, e che possi ritenere i Vogadori, i Galeotti, e le genti d'arme, & à quelli faccia il pagamento nel Tesoro; e che così in mare, come in terra i Soldati maritimi siano sottoposti all' autorità dell' Ammiraglio. Ma se'l Marefciale farà nell' armamento, l' Ammiraglio, e gli altri, siano al commandamento del Marefciale. I Portanti arme, che scendono in terra, siano sottoposti al commandamento di colui, che'l Marefciale deputarà in suo luogo: Ma quando faranno su'l Mare andando, o ritornando, siano sottoposti all' Ammiraglio, se però il Marefciale non fosse presente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

4 **Q** Vando il Marefciale conuoca, e celebra le Congregationi, o siano Assemblee, il Priore della Chiesa sia tenuto d'andarui, & interuenirui.

Dello Stendardo della Religione, che'l Marefciale può raccomandare à chi gli piace.

IL MEDESIMO MAESTRO.

5 **I** L Marefciale dell' Ordine nostro per prerogatiua del suo officio può dare, e raccomandare nell' essercitio dell' armi lo Stendardo, o sia Gonfalone dell' Ordine nostro à chi gli piacerà: Cio sia però egli tenuto di fare con consiglio del Maestro, o suo Luogotenente.

IL MEDESIMO MAESTRO.

6 **C** Ommandi il Marefciale a' Fratelli, ch'errano, secondo la qualità de' delitti, il bere acqua nelle Case loro. Il che non può fare alcun' altro Bagliuo, se non ne dimanda licenza al Maestro.

Che

*Che i Fratelli nell'effercitio dell'armi, siano sottoposti
al commandamento del Marefciale .*

IL MEDESIMO MAESTRO .

- 7 **S**E l'obediencia in ogni cosa è lodeuole, certo ella è grandemente commendabile nell'effercitio dell'armi . Per questo i Fratelli sono sottoposti nell'effercitio dell'armi al Marefciale; eccettuati i Bagliui Conuentuali, & i Capitolarj : I Priori : Il Castellano d'Emposta, & i Compagni del Maestro; E se'l Maestro sarà presente, all' hora il Marefciale, e gli altri; sono sottoposti all'obediencia del Maestro; & in assenza del Maestro, siano tenuti d'obedire al suo Luogotenente .

Veggasi di sopra lo stat. 2. di questo Titolo .

Della potestà dell' Ammiraglio sopra gli armamenti .

IL MEDESIMO MAESTRO .

- 8 **S**Ottomettiamo all' Ammiraglio per preminenza del suo officio, tutti i Fratelli, & i Secolari della spedizione dell' Armata maritima, al quale debbano obedire; e sopra di essi esserciti potestà l' Ammiraglio . Però se'l Maestro sarà presente, o vero il suo Luogotenente, all' hora l' Ammiraglio, e gli altri obedischino al Maestro, o vero al suo Luogotenente . Quegli Huomini maritimi parimente, che sono al Soldo della Religione, sopra il pagamento loro in quello, che s'aspetta alla marineria, sono all'istesso Ammiraglio sottoposti .

Della prerogatiua dell' Ammiraglio .

FR. DEODATO DIGOZONE .

- 9 **Q**UANDO la Religione armarà Galere, od altri Nauilij, l' Ammiraglio comandarà à gli Huomini da remo, & a' Marinari, che montino nelle Galere, e Nauilij . Egli parimente, o coloro, ch'egli deputarà, pigliaranno gli stipendij dal Tesoro, perche si paghino a' Remieri, & a' Marinari . Il Maestro però pigliarà le prouisioni necessarie, e bisognuoli per i Remieri, e Marinari suoi, e de' suoi Nauilij .

Che

Che i Bagliui non possino priuare d'officio gli Vfficiali da loro deputati.

10 **N**on istà bene à gli Huomini di grauità, e che sono sopra-stanti al gouerno, l'essere variabili; E però non è permesso a' Bagliui, i quali in virtù della preminenza loro haueranno vna volta eletti, e costituiti Vfficiali, di rimouere quelli d'officio, sotto pretesto d'alcun delitto, o d'altro; se prima non sarà stato dichiarato, e deciso dal Maestro, e dal Consiglio ordinario, che gli istessi Vfficiali habbino errato nell'esercitio dell'officio loro; * e per questo essere incorsi nella priuatione dell'officio. Qualunque Bagliuo contrafarà, incorra nella pena della Quarantena; e nondimeno ciò, c'hauerà fatto, s'intenda di niun valore.

*Veggasi abbaso lo stat. 33. di questo istesso Titolo, doue l'Amiraglio può deporre il Prodomo, e lo Scrivano dell'Arsenale.

Che i Commendatori dell' Arsenale, del Granaro; e della piccola Commenda, rendino conto ogni mese al Gran Commendatore.

FR. ANTONIO FLUVIANO.

11 **P**er conseruatione delle cose, e de' beni dell'Ordine nostro ordiniamo, che i Commendatori dell' Arsenale, del Granaro; e della picciola Commenda, siano tenuti di render conto ogni mese al Gran Commendatore delle cose da loro amministrate, e spettanti à gli officij loro; e manifestare il residuo, o sia il restante; E se contrafaranno, o vero haueranno male, e fraudolentemente amministrato, s'intendano priuati de gli officij, e beneficij, e siano inhabili per cinque anni à conseguire Commende; E tutte le spese, e pagamenti, che farà il Commendatore dell' Arsenale, sia tenuto di fargli alla presenza del Gran Commendatore, se potrà esserui presente, o vero in sua assenza, dinanzi al Tesoriero Generale.

Veggasi abbaso lo stat. 17. di questo medesimo Titolo.

Dell'officio del Gran Bagliuo della Venerabile Lingua d' Alemagna.

IL MEDESIMO MAESTRO.

12 **D**ichiarando le preminenze, e la Dignità insieme, & il carico dell'officio del Gran Bagliaggio della Venerabile
Lingua

Lingua d'Alemagna; per leuare ogni ambiguità, e per l'vtilità, e conueniente, e necessaria guardia del nostro Castello di San Pietro fituato nella giurisdittione de' Turchi, nel quale in vero non picciol parte dell'honore, & ornamento dell'Ordine nostro consiste; rifuggendo il più delle volte à quello i Christiani, che si trouano in seruitù, & ischiaui, per conseguire la libertà; il quale Castello pare, ch'il più delle volte habbia bisogno di reformatione circa gli Stipendiati, e l'armi loro; e le munitioni, e prouisioni di detto Castello: E desiderando di prouedere à queste cose veramente importanti; statuimo, che'l Gran Bagliuo Conuentuale, Presidente della detta Venerabile Lingua d'Alemagna, ch'adesso, e per l'auuenire essercitarà il detto officio di Gran Bagliaggio, o vero il suo Luogotenente, debba ogni anno vna volta almeno, o secondo che richiederà il bisogno, andare personalmente al detto Castello per visitarlo, condotto da vna delle nostre Galere di Rodi, o da altro Nauilio, come à lui parerà meglio, e più comodo; e vogliamo, che i Fratelli, e Familiari, ch'andaranno con detto Gran Bagliuo, o co'l suo Luogotenente per visitare detto Castello, habbino le spese dal commun Tesoro, come le hanno i Fratelli, & i Familiari nelle Galere della Religione.

*Del modo, che si debbe tenere in visitare il
Castello di San Pietro.*

IL MEDESIMO MAESTRO.

13 **P**Erche nell'essegutione di tutte le cose, debbe essere riceuto il modo, e la regola. Perciò nell'eseguire la visita di detto Castello, offeruarà il Gran Bagliuo, & il suo Luogotenente quest'vsanza. Debbano, e siano tenuti di conferuare, e tratenerne ne gli stati, e paghe loro gli Stipendiati, che sono vtili, bene armati, e pronti; e debbano cassare, rimouere, e leuare da gli stipendij gli inutili, & inhabili; e riporre, rimettere, e sostituire in luogo loro altri, che siano atti, & idonei. Che se gli Stipendiarij per altro valorosi, non
si tro-

fi trouaranno bene armati, assegnino loro vn termine honesto, e conueniente, nel quale si trouino sofficientemente proueduti d'arme. Altrimenti siano priuati del Soldo à loro destinato.

Del ristringimento dell' officio del Gran Bagliuo.

IL MEDESIMO MAESTRO.

- 14 **M**eritamente conuiene, che'l Capitano, e Governatore, che da noi è deputato al gouerno di detto Castello, sia essente dall' essercitio dell' officio di detto Gran Bagliuo. E però ordiniamo, che la potestà, & autorità di detto officio in modo alcuno non s'estenda al Capitano, e suoi Familiari, ne sopra coloro, che si trouarono alla conquista di detto Castello, ne sopra gli Stipendiati, che dalla Città di Smirna passarono all'istesso Castello per habitare; i quali veramente non ponno esser leuati dal Soldo, se non con licenza del Maestro; anzi sono essenti dalla detta potestà. Vogliamo nondimeno per corroboratione della Dignità del Gran Bagliuo, che le cose, che sono state ordinate dal Capitolo Generale, concernenti la detta Dignità intorno all' officio; e gli stipendij, ottenghino piena fermezza.

Che'l Capitano del Castello di San Pietro, dia fauore al Gran Bagliuo nel visitare.

- 15 **N**on v'è cosa, che più conferui gli stati, che la vera, e fincera obediencia; E però statuimo, & ordiniamo, che nella visita di detto Castello, da farsi dal Gran Bagliuo, o suo Luogotenente, il Castellano di detto Castello, ch'al presente è, e farà per l'auenire, obedisca al detto Gran Bagliuo, o suo Luogotenente nell'essegutione della visita; e debba dargli consiglio, aiuto, e fauore ogni volta, che dal detto Gran Bagliuo, o suo Luogotenente sarà richiesto. Fatta la detta visita, e ritornato, che farà il detto Gran Bagliuo à Rodi, debba dare piena relatione al Maestro in parole, & in iscritto di tutte le cose trouate, e d'ogni occorrenza.

FR.

FR. GIO. LEVESQUE DELLA CASSIERA.

16 **E** Perche il Gran Bagliuo, non può più vfare della sudetta preminenza, ch'egli hauea a Rodi, ordiniamo, ch'in luogo di quella, egli habbia autorità di vificare la notabile Città vecchia di questa nostra Isola di Malta, & il Castello del Gozo.

Del Commendatore del Granaro, e de' Prodomi, e della preminenza del Gran Commendatore sopra di esso.

FR. GIOVANNI DI LASTIC.

17 **S** debbe vfare diligente custodia intorno la conseruatione delle vettouaglie, e de' grani, accioche per negligenza non si guastino; E perciò desiderando d'evitare l'incomodità, statuiamo, che tutti i frumenti, orzi, & altri grani, biscotti, & altre vettouaglie, appartenenti al commun Tesoro, si riponghino in vn Granaro, luogo atto, sicuro, & à proposito, e si conseruino sotto due chiaui; E per conseruatione loro ancora s'elegga vn Religioso di buona vita, e di sperimentata discrezione, per Commendatore del Granaro, il quale terrà vna di dette chiaui, e siano eletti dal Maestro, e dal Consiglio due Religiosi di diuerse Lingue atti, e sufficienti a questo, i quali conseruino l'altra chiave; e che tali Prodomi stiano solamente tre mesi in questo officio, & attendino alla conseruatione, e distributione del frumento, e delle vettouaglie, e tenghino conto del ricevuto, e del dato, secondo, che sarà ordinato per le cedole del Gran Commendatore; e siano tenuti di dare simile conto ogni tre mesi al Maestro, & al Consiglio. Che s'in tal distributione occorrerà crescimonia, o scemamento, cioè ritorni in vtile, o danno del Tesoro: Aggiuntoui questo, che i Granari, o Magazini, doue le predette cose faranno riposte, e rinchiuse, siano bollati co' l bolle del Gran Commendatore. Habbino però i sudetti, vn Magazzino libero, doue possino fare le continue distributioni, & i Commendatori dell'Arsenale, e del Granaro, habbino dal Tesoro per loro stipendio, solamen-

Veggasi di sopra lo stat. 11. di quest'istesso Titolo.

te venticinque fiorini l'anno per ciascuno, oltra la tavola, e Soldea.

De' Prodomi della picciola Commenda.

IL MEDESIMO MAESTRO

- 18 **P**erche s'habbia l'occhio con maggiore accuratezza sopra l'ufficio della picciola Commenda, statuimo, che dal Maestro, e dal Consiglio siano deputati due Religiosi da bene di diuerse *Lingue, che facciano inquisitione, e ricerca de' delitti, e gli facciano sapere al Gran Commendatore, il quale subito vi dia rimedio: Altrimenti ne ha fatto rapporto al Maestro, & al Consiglio, i quali procedano secondo l'importanza de' casi. Di più comandiamo, che gli Officiali del Granaro, dell'Assemble, della picciola Commenda, e della limofina, si debbano mutare ogni due anni.

* Così nel precedente statuto.

Che l'Marescialle non liberi alcuno dalla guardia della Torre.

IL MEDESIMO MAESTRO

- 19 **D**ebbesi parimente usare somma cura, e diligenza nella custodia, e guardia dell'Isola nostra, la quale è attornata da tanti, e potenti Nemici. Comandiamo adunque à tutti i Fratelli sottoposti alla preminenza del Marescialle, che siano tenuti senza escusatione alcuna, di fare perseveratamente le guardie, e sentinelle solite à farsi alla Torre deputata, dal quale carico non possa il Marescialle, ne per se, ne per altri liberare, ne fare essente alcuno; od iscu- farlo in qual si voglia modo.

Che i Cavalli del passaggio si presentino al Marescialle.

IL MEDESIMO MAESTRO

- 20 **V**ogliamo, e comandiamo, che i Cavalli del passaggio, si presentino al Marescialle, & à due Religiosi, ch' à ciò siano deputati; i quali Cavalli quando saranno giudicati atti, & à proposito per il passaggio, all' hora d'ordine del Marescialle, siano notati nel libro del Tesoro, dallo Scriuano dell'istesso Tesoro.

Che siano eletti Prodomi sopra l'ufficio del Maestro Scudiero, e che il Marefciale corregga i difetti.

1 **D**esiderando di leuare via ogni fraude, e negligenza, determiniamo, che'l Maestro, & il Consiglio ordinario elegghino due Religiosi discreti, i quali siano soprainendenti alle cose, che s'appartengono all'ufficio del Maestro Scudiero, e ch'à detto officio sono sottoposte; nelle quali se ritrouarano alcuno inconueniente, lo faccino sapere al Marefciale, il quale vi prouegga senza dilatione, e vi dia rimedio, e castighi, secondo l'importanza del caso; il che s'egli non farà, sia riferito al Maestro, & al Consiglio, i quali prouederanno d'opportuno rimedio.

Che l'Hospitaliero elegga l'Infermiere, il quale presenti al Maestro, & al Consiglio.

IL MEDESIMO MAESTRO.

2 **I**mporta grandemente, ch'ull'esseritio dello Spedale, & alla cura de gl'Infermi, sia depurato vn' Huomo prudente, e discreto, il quale sia Capo, Retrore, e Guida del seruigio de gli Infermi. E perciò vogliamo, & ordiniamo, che l'Hospitaliero del nostro Conuento elegga per Infermiere, vn Fratello della Lingua di Francia, se in essa ne trouarà vno atto, e sofficiente per tal'esseritio; Ma se non ne trouarà alcuno sofficiente in detta Lingua, elegga per Infermiere vn' altro di qual si voglia altra Lingua indifferentemete, ad arbitrio suo; e così eletto, lo presenterà al Maestro, & al Consiglio ordinario, i quali considerata la soffienza del presentato, o lo confermaranno, o lo rifiutaranno: E se non fosse giudicato atto, in tal caso l'Hospitaliero ne prouederà d'vn' altro, con l'ordine già detto; E l'Infermiere in tal modo eletto, attenderà a detto officio solamente per due anni, i quali finiti, il Maestro, & il Consiglio diligentemente s'informaranno della cura, diligenza, e seruigio, ch'egli haierà fatto in detto tempo, accioche se ritrouaranno, ch'egli habbia atteso be-

ne, giustamente, e lodeuolmente a' seruigi dell'Infermeria, lo possano confermare per altri due anni; altrimenti si rimoua dall' officio; e se n' elegga vn' altro in suo luogo. Lo Scriuano ancora dell' Infermeria, si muti parimente ogni due anni, come l' Infermiere.

FRANCESCO DE' LOMBENY MERDALA.
 23. **C**on questo però, che per l' officio dell' Infermiere, si elegga vn Fratello Cavaliere.

D'alcune prerogative del Gran Conseruatore.

FRANCESCO GIOVANNI DI LASTIC.
 24. **S**tatuimo, che il Gran Commendatore, o vero il suo Luogotenente, & i Procuratori del nostro commun Tesoro al tempo del pagamento delle Soldee, debbano dare, e consegnare al Gran Conseruatore, o vero al suo Luogotenente, tutti i panni di lane, di lino, di canauaccio; e ciambellotto, deputati per pagamento delle Soldee; e che il Gran Conseruatore, e con esso il Conseruatore Conuenuale, distribuiscano le dette Soldee; Vierando, che non si anticipi ad alcuno più di quello, che si suol dare, e riceuere per vn' anno. E se si contrafarà, sia tenuto l'istesso Conseruatore Conuenuale, di pagare al commun Tesoro quel di più; che si farà anticipato al prezzo della piazza. Intervenga ancora, e sia presente il Gran Conseruatore, o vero il suo Luogotenente, a' contratti de' panni, delle tale, de' ciambellotti, e de' canauacci per le Soldee, e sia similmente presente al distribuire de' gli spogli de' Fratelli.

Che il Gran Conseruatore dia licenza di tagliare, e far le Vesti.

IL MEDESIMO MAESTRO.

25. **N**on è lecito a' Fratelli, che sono astretti al yncolo dell' obediienza, di viuere ad arbitrio loro; ma in ogni cosa sono tenuti di mostrare obediéza; E però statuimo, che i Fratelli non osino, o presumino di farsi tagliare, ne ordinare vesti, ne corte, ne lunghe, ne quelle usare senza licenza del
 Gran

Veggasi a basso lo statuto v. del l'officio de' fratelli.

Gran Conservatore. S'alcuno contrafarà, il Gran Conservatore faccia di lui querela al Marescialle, e sia il Delinquente quante volte contrafarà, punito di Settena.

Che'l Turcopliero non cassi i Turcopoli, senza che s'intendino le loro ragioni.

- 26 **N**on conuiene leuare d'ufficio alcuno, se non con giusta ragione: E però vietamo, che'l Turcopliero non debba priuare di fatto i Turcopoli dell'ufficio, senza che sia conosciuta la causa: Che se trouarà, ch'alcuni habbino errato, e mancato, gli sospenda dall'ufficio, e così sospesi, in presenza di Testimonij degni di fede, assegni loro dieci giorni di termine, nel quale debbano comparire dinanzi al Maestro, & al Consiglio ordinario, per rispondere all'oppositi, accioche sia amministrata giustitia. Prefisso il termine a detti Delinquenti, se non compariranno, in contumacia si leuino d'ufficio, & il Turcopliero deputi, e metta altri in luogo loro.

Del pasto, che i Turcopoli fanno al Turcopliero.

- 27 **N**el far la visita, e nell'andare attorno per la nostra Isola, riceua il Turcopliero pasto solamente per due giorni l'anno, non continoui, ma in diuerso tempo, accioche i Suditi nostri, non siano troppo grauati di spese.

De gli stipendij de' Bagliui.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 28 **C**oloro, che sono soprastanti à gli officij, sì come portano il peso, così è ragioneuole, che godino dell'honore, e dell'emolumento: Che la fatica si conforta, e si sostiene con la speranza del premio. E perciò deputiamo, & assegnamo a' Bagliui Conuentuali dell'Ordine nostro, mentre staranno in Conuento, sessanta scudi solamente per ciascuno di stipendio: Mà se saranno assenti dal Conuento, non habbino il detto stipendio. Però i loro Luogotenenti, che sosterranno il peso de' gli Albergi, riceuino dal commun Tesoro

Veggasi di sopra lo stat. 10. di questo medesimo Titolo.

loro quarantacinque scudi, & il Priore della Chiesa quarantotto; & altrettanti il Tesoriero, il cui Luogotenente, la metà solamente ne tiri; non ostante qual si voglia statuto, che faccia in contrario.

Del Tesoriero generale, e della sua prerogatiua.

FR. GIOVANNI DI LASTIG

29
Al Tesauriero Generale appartiene il conferuar la Bolla di ferro. Veggasi lo stat. 34. di questo Titolo.

Come s'elegga il Tesauriero, Veggasi lo stat. 13. dell' elezioni.

A Seruiamo, & applichiamo perpetuamente alla Lingua di Francia, la Dignità del Tesoriero Generale, il quale s'intenda essere Bagliuo Capitolare. Egli ancora è obligato di fare continoua residenza in Conuento, e tiene in custodia la bolla di ferro commune, chiusa in vn sacchetto, sotto i suggelli del Maestro, e de' Bagliui, che sono soliti di suggellare: Interuerra anche ne' Consigli, & hauera luogo, e voto di Bagliuo Capitolare: Si troui ancora presente al rendere de' conti al Tesoro, insieme co' Bagliui, & habbia di stipendio ogni anno dal Tesoro, essendo Cauallero, quarantotto scudi d'oro; e se sarà Seruente d'arme, o Cappellano, cento fiorini correnti di Rodi.

Della precedenza, & ordine de' Bagliui, e de' Priori.

30
Veggasi lo stat. 9. della Chiesa.

STATUIAMO, & ordiniamo, che i Bagliui, Priori, & il Castellano d'Emposta, così in Conuento, come fuori, sedino, e stiano in sedendo, e passeggiando, e nel parlare in Consiglio, e ne gli altri luoghi, come ne' tempi passati, sono stati soliti di fare, e di stare.

Che i Donati obediscino a' Bagliui.

SE sono tenuti i Fratelli dell'Ordine nostro, d'obedire al Superiore, non meno certamente i Donati, che sono ascritti al seruigio dell'Ordine nostro, sono astretti d'obedire al Superiore. Per questo comandiamo, che i Donati debbano seruire ne gli Albergi, ne' quali saranno stati vna volta riccuuti, & obedire in tutte le cose lecite, & honeste al

Bagli-



Bagliano di detto Alberge, o vero à chi in esso terrà il suo luogo. E se contrafaranno, perdino la Soldea, e la tavola, che riceuono dal Tesoro; se però non saranno impediti da legitima scusa, da essere giudicata dal Maestro, e dal Consiglio. A doro del detto

Che'l Gran Commendatore presenti gli Officiali del Granaro, e della picciola Commenda.

PER PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

32 Statuimo, che'l Gran Commendatore, presenti al Maestro, & al Consiglio ordinario per gli officij del Granaro, e della picciola Commenda, Fratelli di qual si voglia Lingua à lui benivisti, i quali, il Maestro, & il Consiglio accettino; se saranno sufficienti; e se non saranno idonei, ne presenti de gli altri, che siano atti, i quali il Maestro, & il Consiglio sono tenuti d'accettare.

L'officio di costoro dura due anni. Veggasi di sopra lo stat. 18. di questo istesso Titolo.

Delle prerogatiue del Gran Commendatore, e dell' Ammiraglio sopra l'officio dell' Arsenal, e della Volta, cioe de' Magazini dell' Arsenal.

IL MEDESIMO MAESTRO.

33 Per accordare la differenza, ch'è tra' Venerabili Gran Commendatore, e gli altri Fratelli della Lingua di Provenza da vna parte, e l'Ammiraglio, e gli altri Fratelli della Lingua d'Italia dall'altra, sopra l'officio dell' Arsenal, e della Volta; udite, & intese le dette Parti, e le ragioni loro; determiniamo la detta differenza; e per sentenza diffinitiuua statuimo, & ordiniamo, con l'autorità del presente Capitolo Generale, che per l'auuenire debba, e possa il Gran Commendatore mutare, & eleggere il Commendatore dell' Arsenal; hauendo il detto Gran Commendatore tale preminenza, come è solito: Il qual Commendatore dell' Arsenal, sia tenuto di rendere buon conto ogni mese di tutte le cose da lui amministrate, dinanzi à gli Auditori de' conti, che dal Maestro, e dal Consiglio saranno deputati: e d'ogni cosa faccia vn conto particolare, acciò si sappia subito quel

L'Ammiraglio

uols

che

che restarà, e quel, che mancarà d'ogni cosa; E che l'Ammiraglio, non pregiudicando all'ufficio di detto Commendatore dell'Arsenale, oltre detto Commendatore, possa, e debba mettere vn'Officiale nominato Prodomo à lui ben visto, il quale possa edificare vna casa ne' confini del detto Arsenale, per poter entrare, & uscire di esso Arsenale. Il quale Prodomo, sia tenuto d'hauere vn Libro, nel quale scriua tutte le cose, che si faranno comprate, & allogate, come ferro, legnami, remi, filo, stoppa, arme, vele, e tutte l'altre cose; delle quali debba caricare detto Commendatore; e tutte le spese, che si faranno, ogni giorno, siano vedute, e verificate da detto Prodomo: Altrimenti non s'ammettino ne' conti; e che non si parta dalla Volta ogni giorno, quando si lauorara per il Tesoro, e che d'ogni cosa sia fatto vn Inventario, del quale tenga vna copia il Gran Commendatore; vna l'Ammiraglio, & vn'altra il detto Prodomo, che sarà di tempo in tempo, aggiungendo, e leuando, secondo, che le cose s'aumentaranno, o si diminuiranno; & ogni cosa si riponga in luogo sicuro, e comodo per la conseruatione loro; e che'l detto Prodomo, & il Commendatore, tenghino vna chiaue per vno del Magazzino. Di più eleggerà il detto Ammiraglio vno Scriuano, e lo deputarà al detto Ufficio dell'Arsenale, il quale d'ordine dell'Ammiraglio, tenga registro di tutte le cose, che sono nel detto Arsenale appartenenti all'arte della marinaria, le quali non si debbano rimouere da' soliti luoghi; & ogni volta, e quando vorrà l'Ammiraglio sapere dallo Scriuano, che cose siano in detti luoghi, o vero se siano ben custodite, e tenute con buon'ordine; lo possa fare à piacer suo; & il simile il Gran Commendatore, e che'l Prodomo sudetto, e lo Scriuano, siano sottoposti alla giurisdittione dell'Ammiraglio, il quale gli possa * deporre, e mettere in detto officio; e che tutte le cedole delle spese, siano segnate col bollo del detto Gran Commendatore, come è solito. Hauerà il detto Commendatore dell'Arsenale, e similmente il Prodomo, venti fiorini di stipendio, e lo Scriuano il solito gaggio; intendendo, che non possino in modo

alcu-

* Veggasi di sopra lo stat. 10. di questo istesso Tit. ch'è limitato da questo, per la giurisdittione dell'Ammiraglio.

alcuno i sudetti cauare fuori dalla Volta dell' Arsenale cosa alcuna, come remi, stoppa, vele, & altre cose predette, senza licenza del Maestro; se non haueranno à seruire per armamento delle Galere, e delle Fuste della Religione; e siano detti Commendatore, e Prodomo dell' Arsenale, mutati di due, in due anni, come gli altri Vfficiali.

Dell' institutione del Gran Cancelliero nuouo Bagliuo .

IL MEDESIMO MAESTRO .

34 **I** Nstituimo, e creamo vn' altro Bagliuo Conuentuale, il quale sia l'ottauo, & vltimo, e tenga luogo dopo gli altri sette Bagliui Conuentuali; e sia chiamato il Gran Cancelliero, e che l'istesso Bagliuo Gran Cancelliero, goda de' gli stipendij de' Bagliui: E questa Dignità di Bagliaggio, perpetuamente concediamo, & assegniamo alla Venerabile Lingua di Spagna, la quale diuidiamo in due Lingue, poste sotto vn' Alberge. Percioche la detta Natione è fornita d' ornatissimi Cauallieri, e benemerita dell' Ordine nostro: Non pregiudicando per questo in modo alcuno a' nomi, honori, Dignità, precedenza, preminenze, prerogatiue, & vtilità de' gli altri Bagliui Conuentuali, e delle Lingue, e del * Tesauriero generale, al quale per l' officio suo, appartiene di custodire la bolla commune di ferro; ma fortificando con più saldo riparo ciascuna delle cose predette; riuocando, cassando, & annullando (consentendo à ciò vniuersalmente tutti i Fratelli delle Lingue) qual si voglia scritte, lettere, e bolle di promesse, & obligationi vltimamente fatte in qual si voglia modo, per cagione delle discordie, che trà le sette Lingue regnauano. Non ostante qual si voglia Statuto, consuetudine, vso, e natura dell' Ordine nostro, e qualunque altra cosa, che faccia in contrario.

* Il Tesauriero generale Dignità della Lingua di Fràcia, e sua prerogatiua. Veggasi anco di sopra lo stat. 29 de' Bagliui.

Dell' electione del Gran Cancelliero .

IL MEDESIMO MAESTRO .

35 **A** Ccioche il Bagliuo chiamato il Gran Cancelliero, s' elegga con la forma, e modo, che gli altri Bagliui sono
S ordi-

ordinati; statuiamo, e determiniamo, ch' alla Dignità del detto Bagliaggio, non sia affonto alcuno, che non sappia leggere, e scriuere.

Delle preminenze del Gran Cancelliero.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

36 **S** Tatuimo, che'l Gran Cancelliero habbia vn Vicecancelliero Huomo dotto, e sofficiente, deputato all' essercitio della nostra Cancellaria; E vacando l' officio di Vicecancelliero, successiuamente presenti al Maestro, & al Consiglio ordinario due, o più Fratelli dell' Ordine nostro dotti, atti, e sofficienti per detto essercitio; de' quali il Maestro, & il Consiglio ne accetteranno vno.

Dell' officio del Vicecancelliero.

FR. PIETRO RAMONDO ZACOSTA.

37 **O** Rdiniamo, che'l Vicecancelliero spedisca qual si voglia prouisione della Cancellaria; e la debba segnare, secondo il solito; e riceua i suoi frutti, & emolumenti; come fin qui hanno vfato di riceuere i Cancellieri: Ne si possino piombare le lettere con la Bolla commune, se'l Gran Cancelliero, o vero il suo Luogotenente nō sarà presente ne' Consigli, il quale segnerà solamente gratis sotto la piega le lettere bollate con la Bolla commune: Salui però i diritti del Siniscalcato.

Delle Scritture di Cancellaria.

IL MEDESIMO MAESTRO.

38 **P** Erche le scritture di Cancellaria, sono comuni à tutti, accioche possa ciascuno difendere le sue ragioni; perciò ordiniamo, che'l Vicecancelliero sia tenuto di dare le scritture, e gli estratti dal libro della Cancellaria à chi le dimanderà, se faranno à proposito per la causa loro, senz' altra licenza; Salui i diritti della Cancellaria.

Della

Della residenza de' Bagliui Conuentuali.

FR. PIETRO D'AVBUSSONE.

39 **D** Ebbono i Bagliui Conuentuali, come Huomini Consolari, stare appresso al Maestro, affinche co'l consiglio, e prudenza loro, s'indirizzino i Negotij dell'Ordine nostro. Per il che non conuiene, ch'eglino stiano assenti dal Conuento, mà occorrendo spesso, secondo che portano le cose, & i tempi, esser necessario, ch'alcuni di loro si partino dal detto Conuento; statuimo, ch'in questo caso, tre Bagliui solamente, secondo il grado, & ordine loro, possano partirsi dal Conuento; con questo però, che siano tenuti di ritornare in Conuento frà tre anni, dal giorno della partenza loro; Il che se lasciaranno di fare, subito senz'altra ammonitione, o citatione, s'intendino priuati de' loro Bagliaggi, a' quali possano essere eletti altri dal Maestro, e dal Consiglio.

Chi sarà eletto Bagliuo Conuentuale essendo assente dal Conuento, sia tenuto di venire in Conuento frà due anni; ne possa pigliare la Gran Croce fuori di Conuento.

FR. GIOVANNI D'HOMEDES.

40 **C** Oloro, ch'essendo assenti dal Conuento, saranno eletti Bagliui Conuentuali, siano tenuti frà il termine di due anni, dal giorno dell'electione loro, di ritornare in Conuento; e frà tanto possino vsare delle prerogatiue, e preminenze di Bagliui Conuentuali, per conseguire le Dignità, e Beneficij dell'Ordine nostro. Altrimenti, passato il detto termine, se non saranno presentalmente in Conuento, non godino d'alcuna prerogatiua di Bagliuo Conuentuale: Anzi s'intendino subito, senz'altra ammonitione, o citatione, priuati di detti Bagliaggi, & il Maestro, e Consiglio debbano procedere all'electione d'altri in luogo loro; Salua però la smutitione delle Lingue: Aggiungendo, ch'i sopradetti, ch'assenti dal Conuento, saranno eletti Bagliui Conuentuali; non presumino di pigliarsi, o portare la Gran Cro-

Veggasi lo stat.
31. del Consiglio.

ce, fin tanto, che si faranno presentati dinanzi al Maestro & al Consiglio.

FR. VGO DE LOVBEN X VERDALA.

- 41 **C**On questa legge però, che passato vn'anno, e mezzo, dal giorno dell'elettione, siano tenuti di pagare a' loro Luogotenenti, la somma di cinquanta scudi d'oro al mese, per sostentare le spese de gli Albergi; E se non verranno nel termine di due anni, com'è detto, s'intendino priuati, secondo la forma del sopradetto Statuto.

Quando possa il Maresciale perdonare a' Condannati.

CONSVETVDINE.

- 42 **S**E il Maresciale hauerà fatta querela d'alcun Fratello, e l'hauerà posto in giustitia, gli può perdonare, & assoluerlo prima, ch'esca per andar' alla Chiesa, e non dopo; e se'l Maresciale hauerà fatta querela d'alcun Fratello, possono i Fratelli pregare per il Delinquente, & il Maresciale gli può perdonare prima, che suoni la Campana; Ma sonata la Campana, il perdono è riserbato al Maestro, o vero al suo Luogotenente. In oltre, se'l Maresciale, o vero altro Commandatore fa querela per commandamento del Maestro, all'hora non può rimetterla, o perdonarla, & il simile del commandamento fatto per ordine del Maestro.

FR. CLAVDIO DELLA SENGLE.

- 43 **S**Tatuimo, che'l Maresciale possa deputare alcun Fratello Cavaliero à lui ben visto, in luogo d'vna Persona Secolare all'ufficio di Gonfaloniero, o di porta Infegna, non ostante qual si voglia Statuto, o consuetudine, che faccia in contrario.

Che non si concedino Antianità sopra le Dignità ad alcuno, fuorch' a' Bagliui Conuentuali.

FR. GIO. VALLETTA.

- 44 **D**Esiderando d'estirpare, e stagliare la materia, & occasione d'ogni lite, e controuersia, che fin'adesso è nata tra' Fratelli nostri, sopra l'Antianità alle Dignità: De-
termi-

terminiamo, e vietamo il concedersi per l'auuenire la prerogatiua, od aspettatiua, o quelle, che noi chiamiamo Antianità sopra' Priorati, Castellania d'Emposta, e Bagliaggi ad alcuno, fuor ch'a' Bagliui Conuentuali, a' quali simili Antianità innanzi à gli altri di ragione, e per consuetudine nostra s'aspettano, & appartengono: Ma s'auerrà alcuna volta, che l'importante necessitá, o l'euidente vtilità de' Priorati, e delle Lingue, delle quali dette Dignità saranno, e dell'Ordine nostro richiegga, che ciò si debba fare, e che le dette Dignità siano date ad altri, non altrimenti si concedano, se non esaminata prima la cagione dal Maestro, e dal Consiglio; e co'l consenso de' Fratelli delle Lingue, o de' Priorati, o Castellania d'Emposta, a' quali appartenerà la nominatione; & à Persone dell'Ordine nostro antiane, e benemerite, nelle quali concorrino quelle qualità, che secondo gli Stabilitamenti nostri si richieggono in Persone capaci di Dignità; e finalmente senza pregiudicio de' Bagliui Conuentuali; Eccettuando le concordie forsi fatte in alcune Lingue, o Priorati, ne' quali diuersamente, e contra la forma del presente Decreto trà Fratelli è stato accordato.

Del numero delle Lingue, de' Bagliui, e de' Priori.

C O N S V E T V D I N E .

45 **A** Ncorché l'Ordine nostro, dalla fondatione della sua origine, poic' hebbe acquistata ampiezza delle cose, hauesse alcuni Consiglieri ornati di titoli di Dignità, assistenti al Maestro; parue però necessario in processo di tempo di distinguere, e partire le Lingue; ampliare i Bagliui, istituire i Priori, accioche ristretti i Religiosi ne' confini, e giurisdizioni loro, più quietamente attendessero alla professione, & al gouerno. Quindi seguì prima, e poi di mano in mano, secondo l'opportunità de' tempi, la distintione delle otto Lingue, l'accresciméto de' Bagliui Conuentuali, che fossero Presidenti alle dette Lingue; e si sono aggiunti alcuni titoli, che si chiamano Bagliui Capitolari, i quali sono ascritti a' Capitoli, & interuengono nel Consiglio; il cui numero è questo.

Veggasi di sopra lo stat. 2. del Consiglio.

DEL-

DELLA LINGVA DI PROVENZA.

IL Gran Commendatore. Il Priore di San Gilio. Il Priore di Tolosa. Il Bagliuo Capitolare di Manoasca, il quale fu instituito in tempo, che nel Magisterio sedeuu Fr. Iacomo di Milly.

DELLA LINGVA D'ALVERGNA.

IL Marefciale. Il Priore d'Aluergna. Il Bagliuo Capitolare di Lureil, il quale sedendo nel Magisterio Fr. Battista Orfino, fu ordinato; e dipoi fu chiamato il Bagliuo di Lionne, mutando nome in tempo del Maestro, Fr. Filippo di Vilers Lisleadamo; & hora hauendo cambiato nome in tempo di Fr. Gio: Leuesque della Cassiera, è stato chiamato di Deuesser.

DELLA LINGVA DI FRANCIA.

L'Hospitaliero. Il Priore di Francia. Il Priore d'Aquitania. Il Priore di Chiampagne. Il Bagliuo Capitolare della Morea, già vn pezzo fa instituito. Il Bagliuo Capitolare Tesoriero Generale, il quale fu ordinato in tempo del Maestro Fr. Giouanni di Lastic.

DELLA LINGVA D'ITALIA.

L'Ammiraglio. Il Priore di Roma. Il Priore di Lombardia. Il Priore di Venetia. Il Priore di Pisa. Il Prior di Barletta. Il Prior di Messina. Il Prior di Capoa. I Bagliui Capitolari di Sâta Eufemia, e di Santo Stefano vicino a Monopoli. Della Santissima Trinità di Venosa. Di San Giouanni di Napoli, vn pezzo fa instituiti.

DELLA LINGVA D'ARAGONA.
CATALOGNA, E NAVARRA.

IL Gran Conseruatore, così chiamato nel tempo, che sedeuu nel Magisterio Fr. Giouanni d'Homedes. Il Castellano d'Emposta. Il Priore di Catalogna. Il Priore di Nauarra.

ra. I Bagliui Capitolari di Maiorca, e di Caspe, che furono instituiti; quello in tempo, che sedeuà nel Magisterio; Fr. Antonio Fluuiano, e questo in tempo del Maestro Fr. Battista Orfino.

DELLA LINGVA D'INGHILTERRA.

IL Turcopliero. Il Priore d'Inghilterra. Il Priore d'Hibernia. Il Bagliuo Capitolare dell'Aquila.

DELLA LINGVA DALEMAGNA.

IL Gran Bagliuo. Il Prior d'Alemagna. Il Prior di Boemia. Il Prior d'Ungheria. Il Prior di Dacia. Il Bagliuo Capitolare di Brandeburgh.

DELLA LINGVA DI CASTIGLIA.

DI LEON, E DI PORTOGALLO.

IL Gran Cancelliero. Il Priore di Castiglia, e di Leon. Il Prior di Portogallo. Il Bagliuo Capitolare di Lora, ordinato in tempo, che nell' Magisterio sedeuà Fr. Giovanni Valletta. Il Bagliuo di Langò; o vero di Leça instituito in tempo di Fr. Pietro di Monte; & ynito perpetuamente al Priorato di Portogallo. Il Bagliuo de las Nueue Villas, instituito in tempo, che sedeuà nel Magisterio; Fr. Giovanni Leuesque della Cassiera.

Però il Priore della Chiesa dell'Ordine nostro, & il Comendatore di Cipro, Bagliui, Capitolari, sono comuni à tutte le Lingue: Mà il Bagliuo Capitolare di Negro-
ponte, è commune alle due Lingue d'Aragona,
e di Castiglia, per accordo fatto trà di loro.

Veggasi di sopra lo Itar. 66.
del Commun Tesoro.



DE